



Roma, Li 17 giugno 2020

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

1. Risposta ad interpello n. 181 del 2020: pace contributiva

L'Amministrazione finanziaria si è pronunciata sulla pace contributiva.

Sul punto, l'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta "pace contributiva").

Più in particolare, il relativo onere a carico del contribuente è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Il versamento dell'onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, inoltre, può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Quanto alla ripartizione dell'importo detraibile, questa esula dalla durata della rateazione concedibile ed è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo di imposta.

Per tal motivo, la detrazione in esame spetterà sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno di imposta e sarà ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli futuri.

1. Risposta ad interpello n. 180 del 2020: detrazioni per oneri

Con la risposta ad interpello n. 180 del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le detrazioni per oneri.

Sul punto, la legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF, la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri, indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tale disposizione, però, non trova applicazione nell'ipotesi di detrazioni spettanti relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

L'indicazione di altri mezzi di pagamento è esplicativa e si riferisce a strumenti tracciabili e idonei a permettere l'identificazione dell'autore, al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Nel caso di specie, il circuito di credito commerciale è considerato un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi, il quale non utilizza i sistemi di pagamento, previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 241 del 1997 citato, né tanto meno garantisce la tracciabilità e la corretta identificazione dell'autore.

Pertanto, appare evidente l'esclusione di tale sistema dalle modalità per fruire della detrazione dell'imposta lorda per gli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA